



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE:
TASSAZIONE AGEVOLATA**

Sentenza del 14/01/2025, n. 9/25 - Corte di giustizia tributaria di
secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Torsello
- Rel. Sciaudone

**IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – TRATTAMENTI
PENSIONISTICI E ASSIMILATI**

Previdenza integrativa – Fondo integrativo per il personale con rapporto di
impiego INPS – Tassazione agevolata – Disciplina *ratione temporis*.

Massima

In materia di fondi previdenziali integrativi, per i lavoratori assunti
antecedentemente al 29 aprile 1993 e che, entro tale data, risultino iscritti a
forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni, entro il 31/12/2006,
si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Per i "vecchi iscritti",
compresi quelli alla gestione speciale istituita presso l'INPS, soppressa dal
1/01/1999, è inapplicabile *ratione temporis* il nuovo sistema di tassazione
agevolata, in vigore dal 1/01/2007 (In applicazione di tale principio, la Corte ha
ritenuto legittimo il diniego della richiesta di rimborso avanzata dal
contribuente).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6;
- D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, comma 7.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. U., n. 13642 del 22/06/2011; Cass. civ., sez. 5, n. 22665 del 19/07/2022.

Anno pubb.

- 2025